

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1240

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

27/10/2024 - 08:45

Indice

1. DDL S. 1240 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1240	4
1.2.2. Testo correlato 1240 (SUPPLEMENTO)	28
1.3. Trattazione in Commissione	47
1.3.1. Sedute	48
1.3.2. Resoconti sommari	49
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	50
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/10/2024	51
1.4. Trattazione in consultiva	57
1.4.1. Sedute	58
1.4.2. Resoconti sommari	59
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	60
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 297 (ant.) del 23/10/2024	61

1. DDL S. 1240 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1240

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1240

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2024

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

Onorevoli Senatori. -

Il disegno di legge interviene in un ambito cruciale del mondo universitario e della ricerca, il c.d. “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale. Si tratta di una fase strategica non soltanto per il futuro dei giovani che ne sono direttamente coinvolti, ma, anche, per le prospettive di sviluppo del settore complessivo. Solo con interventi di valorizzazione mirati è possibile individuare i talenti migliori da attirare all’interno della carriera accademica e della ricerca e indirizzare coloro che hanno una vocazione per l’attività scientifica verso gli ulteriori sbocchi della formazione superiore, della docenza universitaria e della ricerca applicata.

Come già chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 423 del 2004, la ricerca scientifica deve essere considerata «non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati (cfr. sentenze numeri 259 del 2004 e 407 del 2002)». In ragione della rilevanza che ricopre il settore, è necessario porre in essere le azioni più opportune e coerenti al fine di ampliare le maglie espressive che il settore della ricerca importa e di flessibilizzare gli strumenti in uso presso le istituzioni della formazione superiore e gli organismi della ricerca per diversificare gli ambiti collaborativi e di supporto alle attività didattiche, di terza missione e della ricerca. Da sempre il sistema della ricerca, universitaria e non, si alimenta della spinta propulsiva di coloro che danno vita, con il proprio contributo, allo studio e all’approfondimento di progetti, protocolli, collaborazioni in ambito scientifico. La profonda vocazione innovativa che il settore della ricerca porta con sé, tuttavia, si vivifica nella pluralizzazione e diversificazione degli istituti contrattuali e delle figure professionali che contribuiscono a trainare la crescita del Paese in una dimensione di sperimentazione, di sviluppo e di cambiamento.

L’imponente processo di innovazione tecnologica degli ultimi anni ha evidenziato ancor di più la necessità di ripensare il sistema della formazione superiore e della ricerca nella prospettiva di adeguare il bagaglio competenziale alle esigenze del mercato e del mondo professionale, in un contesto ormai di ampio respiro internazionale e cosmopolita.

Nell’ottica di un rinnovamento strutturale dei canoni formativi e scientifici tradizionali, è da tempo in corso una profonda riflessione, in Parlamento, all’interno del Governo e, in generale, nel Paese, a



distanza di quasi quindici anni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha condotto, attraverso interventi di novella successivi, alla riforma del reclutamento universitario, sostituendo le figure del ricercatore universitario di tipo *a*) e di tipo *b*) (ex articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*) L. n. 240/2010) con la figura del ricercatore universitario di tipo unico in c.d. *tenure-track* (RTT), nonché all'esigenza di revisionare e regolamentare gli istituti contrattuali destinati alle figure che intraprendono un percorso professionale nell'ambito della ricerca e della formazione superiore.

Com'è stato sottolineato dalla Corte dei conti nello stesso Referto sul sistema universitario, pubblicato nel maggio 2021, il regime giuridico delineato dalla legge n. 240 del 2010, ancorché volto a semplificare e tipizzare le posizioni contrattuali del pre-ruolo, ha sostanzialmente dimostrato di non riuscire a sostenere efficacemente le istanze di un sistema complesso e ontologicamente cangiante, definendo un quadro piuttosto preoccupante in termini di certezza e di stabilità nel percorso in *tenure-track* e nelle successive progressioni di carriera.

Al fine di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle veloci e imprescindibili modificazioni del mondo della ricerca e di creare un proficuo terreno di scambio e contaminazione tra sistema universitario, pubblica amministrazione e tessuto produttivo, già con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 80, sono state inserite disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, sia in ambito di reclutamento universitario sia nel mercato del lavoro e della pubblica amministrazione, anche al fine di utilizzare, al meglio, gli ingenti investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di adeguare il livello delle competenze richieste alle esigenze sempre più sfidanti imposte dal processo di rinnovamento in atto presso la pubblica amministrazione.

Un importante approfondimento dedicato al tema è stato condotto, nella scorsa legislatura, dalla 7^a Commissione del Senato, nell'ambito di un'articolata indagine conoscitiva sul tema della condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria (A.S., XVIII leg., DOC. XVII, n. 5), le cui risultanze sono, in parte, confluite in un importante intervento normativo di riforma del sistema inserito nell'ambito della conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (articolo 14, comma 6-*septies*).

In quella occasione, il legislatore è intervenuto, per un verso, a riformare la figura del ricercatore a tempo determinato in c.d. *tenure-track* (articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), anche in attuazione della Riforma 1.1 inclusa nella Missione 4, Componente 2, del PNRR, finalizzata all'«Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità». Per altro verso, anche a seguito di iniziative parlamentari in discussione all'epoca (l'A.S. 2285, XVII leg.,



già approvato dalla Camera in un testo unificato), il legislatore ritenne di intervenire anche al fine di modificare altri ambiti della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituendo i contenuti dell'articolo 22 e con essi la figura dell'“assegno di ricerca” con quella del “contratto di ricerca”, al fine di riconoscere maggiori tutele e un trattamento economico più adeguato al profilo di elevata qualificazione dei destinatari.

Lo sforzo, non del tutto riuscito, della riforma approvata nel 2022 era quello di superare l'annoso precariato che ha lungamente afflitto il mondo universitario e della ricerca, attraverso una puntuale ridefinizione delle diverse figure chiamate a svolgere le attività di ricerca nei diversi passaggi del percorso accademico e professionale. In questa prospettiva, il legislatore ha inteso sostituire l'assegno di ricerca, spesso stigmatizzato per la natura parasubordinata dell'attività svolta, pur in assenza delle necessarie e conseguenti tutele connesse al lavoro subordinato, con l'istituto del contratto di ricerca, ossia un contratto a tempo determinato, corredato di tutte le tutele stipendiali e dei diritti propri del rapporto di lavoro di natura subordinata, il cui trattamento economico è rimesso, ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 22, alla contrattazione collettiva nazionale.

Tuttavia, dal 2022 ad oggi, la disciplina del contratto di ricerca in sede di contrattazione collettiva non ha ancora trovato una compiuta definizione. Le principali difficoltà che si sono registrate al tavolo della contrattazione tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali (e che hanno determinato l'esigenza di rinviare i lavori ad una specifica e successiva sequenza contrattuale) hanno riguardato – e riguardano, tuttora – la corretta interpretazione della novella citata, che rimette alla contrattazione collettiva, a giudizio dell'ARAN e secondo un'interpretazione più aderente al dato testuale, la determinazione del solo importo stipendiale e, secondo le organizzazioni sindacali e di categoria, l'intera disciplina delle mansioni, dei compiti, dei diritti e dei doveri della figura del contrattista di ricerca.

Proprio alla luce della mancata convergenza in sede di contrattazione collettiva, che non ha consentito, ad oggi, di attivare il contratto di ricerca, si è reso necessario ricorrere alla proroga dell'ultrattività dei precedenti assegni, prima con l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), che ha inizialmente prorogato il termine al 31 dicembre 2023, poi, con l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), è stata ulteriormente differita la scadenza al 31 luglio 2024; in ultimo, con l'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, la scadenza del termine di proroga è stata posticipata al 31 dicembre 2024.

Le criticità che la riforma del c.d. pre-ruolo universitario del 2022 intendeva superare sono state, nei fatti, solo parzialmente risolte. La pluralità dei percorsi di ricerca ha reso nel tempo sempre meno



certa la durata complessiva della carriera in ambito accademico e nel settore della ricerca, rendendo spesso vischiosi o intempestivi i passaggi da una tappa a quella successiva e l'intero cammino accidentato e poco attrattivo per i giovani, comportando un abbandono precoce del percorso stesso o il trasferimento in altri Paesi.

Ad ogni buon conto, se, da una parte, si è salutata immediatamente con favore l'introduzione del contratto da ricercatore universitario a tempo determinato di tipo unico, della durata complessiva di sei anni, prevedendo la possibilità per il titolare del contratto, a partire dal terzo anno, di essere chiamato, previa valutazione positiva, come professore associato, d'altra parte, la lunghissima stasi registratasi in sede di contrattazione collettiva per la determinazione del compenso previsto per il contratto di ricerca e, contestualmente, l'abolizione della possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato, ha reso imprescindibile una riflessione più generale, congrua ed organica sul c.d. pre-ruolo nell'ambito della formazione superiore e della ricerca.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 ottobre 2023, n. 1310, successivamente modificato e integrato con il decreto 9 febbraio 2024, n. 429, è stato istituito un Gruppo di lavoro avente il compito di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca. Obiettivo del Gruppo di lavoro è stato quello di riflettere più in generale sulle diverse figure presenti nel sistema universitario, dallo studente sino ad arrivare a soggetti che hanno già raggiunto un elevato livello di qualificazione nel mondo accademico e della ricerca.

Al termine dei lavori del Gruppo, è stata predisposta una dettagliata relazione conclusiva, nella quale, in un importante sforzo di sintesi, sono stati individuati i punti di forza e di debolezza del sistema, operando una disamina dei rapporti di lavoro e delle prospettive di coloro che si incamminano nel percorso professionale della ricerca e della docenza universitaria.

Le risultanze del Gruppo di lavoro sono state oggetto di ulteriore riflessione, fino poi a costituire la base del presente disegno di legge, che interviene per offrire una risposta alle grandi sfide poste al sistema universitario e della ricerca, nel contesto di competizione internazionale e che intende garantire un percorso di c.d. pre-ruolo certo e delimitato nel tempo, rendendo la carriera accademica e della ricerca maggiormente attrattiva per i soggetti più capaci e contribuendo ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli standard dei Paesi europei.

La consapevolezza dalla quale muove la presente iniziativa risiede nella presa di coscienza della funzione assolutamente strategica del settore dell'alta formazione e della ricerca, come pure delle



particolari complessità e criticità che attualmente lo stanno investendo, caratterizzate da un importante calo demografico del nostro Paese, nonché dalla rapida e dirompente evoluzione tecnologica. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM si trovano ad avere una grande responsabilità per il futuro dei più giovani e del nostro Paese e necessitano di strumenti che siano adeguati agli ambiziosi obiettivi che il progresso scientifico e tecnologico porta con sé. Molte sono, infatti, le sfide che l'attuazione del PNRR consegna al mondo della formazione superiore e della ricerca lungo l'imprescindibile tracciato della valorizzazione delle competenze maturate nel corso del percorso dottorale, della semplificazione delle figure contrattuali pre-ruolo, del potenziamento delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale universitario, della formazione superiore e della ricerca, del rafforzamento degli interventi a sostegno del diritto allo studio e dell'implementazione di misure atte ad incentivare l'interdisciplinarietà nell'erogazione dell'offerta formativa secondo modalità competitive con gli standard internazionali ed europei.

Il presente disegno di legge parte, dunque, dall'esigenza di rendere maggiormente attrattiva la carriera universitaria e di ricerca nei confronti dei più capaci e meritevoli e di fornire strumenti adatti a consentire agli studenti e al mondo della docenza dell'istruzione terziaria di acquisire le conoscenze elevate e l'alta professionalità richieste da una società sempre più dinamica e competitiva.

A fronte dei dati forniti ed alla luce dell'importanza di rendere sempre più competitivo il sistema della ricerca, si è reso necessario predisporre un intervento normativo *ad hoc* che contrasti, inoltre, la dinamica precarizzante indotta dall'attuale sistema, sia in termini di eccessiva lunghezza del percorso che conduce all'immissione in ruolo del personale docente e sia per la previsione di forme di tutela inferiori rispetto a quelle tipiche dei rapporti di lavoro di tipo subordinato.

Nella prospettiva virtuosa che si intende delineare, nel presente disegno di legge vengono sviluppati una serie di interventi coordinati, attraverso i quali si propone di introdurre nel sistema della formazione superiore e della ricerca una pluralità di strumenti idonei a cogliere le differenti esigenze di flessibilità e modernità, nonché la interoperabilità con il circuito internazionale, in un'ottica di condivisione dei saperi e di circolazione delle competenze.

Vengono regolamentare le figure non strutturate a tempo determinato che collaborano alle attività di ricerca e di docenza, in sinergia con il personale docente di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, in relazione alle modalità di reclutamento, all'attività da essi svolta, alla progressione nella carriera universitaria.

Si individuano una serie di distinte ipotesi contrattuali, cui corrispondono diversi livelli di autonomia scientifica del candidato, con la finalità di contemperare le esigenze di maggiore flessibilità promananti dal mondo accademico e della ricerca, con la necessità di assicurare maggiori



occasioni di ricerca a coloro che terminano il ciclo di studi universitari e che intendono proseguire negli studi e nell'avanzamento delle conoscenze.

Tali tipologie si aggiungono all'attuale istituto del contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che rappresenta, in ogni caso, un ulteriore strumento cui le istituzioni universitarie, istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca potrebbero far ricorso ai fini dello svolgimento delle proprie linee di ricerca.

Come ampiamente sottolineato, nella nozione di ricerca scientifica si ipostatizza un percorso composito di apprendimento, di formazione e di perfezionamento delle conoscenze, non più circoscritto a settori ben distinti e separati, ma aperto a circuiti applicativi interdisciplinari e trasversali (es. università, ricerca pubblica e privata, mondo produttivo, pubblica amministrazione).

D'altra parte, la intrinseca flessibilità del percorso che conduce all'accesso ai ruoli universitari, accademici e della ricerca è stata messa in evidenza dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ne valorizza le peculiarità in ragione della imprevedibilità del tipo, della durata e del contenuto delle attività di ricerca che possono essere scelti e che «può essere giustificata dalla necessità di garantire l'evoluzione della carriera dei diversi ricercatori in funzione dei loro rispettivi meriti» (sentenza della Corte di giustizia europea del 15 dicembre 2022 – C-40/20 e C-173/20).

Nel merito, con **l'articolo 1** si interviene sulla legge n. 240 del 2010, introducendo, anzitutto, gli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, che disciplinano, rispettivamente, i “contratti post-doc”, e le attività di assistenza alla ricerca (a loro volte suddivise in due tipologie di borse, *junior* e *senior*). Inoltre, con la medesima novella, si inserisce l'articolo 22-*quater*, finalizzato ad introdurre nel sistema l'ulteriore posizione di *adjunct professor*, analogamente a quanto avviene nel panorama internazionale, al fine di incentivare l'internazionalizzazione del corpo docente e il coinvolgimento di esponenti del mondo delle professioni e della ricerca applicata.

Nel dettaglio, con l'introduzione dell'**articolo 22-bis** si disciplina l'istituto del contratto post-doc, di durata variabile da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, che si aggiunge al contratto di ricerca attualmente disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010. Tali contratti possono essere stipulati dalle università, dalle istituzioni AFAM, dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dagli enti pubblici di ricerca. L'accesso a tale tipologia di contratto è consentito ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo,



assunto a tempo indeterminato, delle predette istituzioni, nonché di coloro che abbiano fruito di contratti da ricercatore universitario di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010. La selezione è effettuata mediante procedura comparativa per titoli e colloquio orale, che le istituzioni possono, nell'ambito della loro autonomia, decidere di svolgere anche in lingua diversa dall'italiano.

Il contratto post-doc comprende lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività di didattica e terza missione e, dunque, si rivolge a soggetti che, completato il percorso dottorale, già posseggono una propria autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca e possono essere coinvolti anche nell'insegnamento e nel trasferimento tecnologico e delle conoscenze. Tuttavia, alla luce delle specificità degli enti pubblici di ricerca, si prevede (comma 3, ultimo periodo) la possibilità che il titolo di dottore di ricerca sia considerato preferenziale e non funga da requisito per l'accesso a specifici bandi emanati da questi enti, che al loro interno hanno anche la distinta carriera dei futuri tecnologi.

Il rapporto instaurato con l'attivazione del contratto post-doc è incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero e con la titolarità di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e di assegni di ricerca (fino al loro esaurimento) anche presso altre università, istituzioni o enti pubblici di ricerca, nonché con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Il contratto post-doc non è cumulabile con le borse di assistenza alla ricerca di cui all'articolo 22-ter, come introdotto dalla novella, con le borse di dottorato ovvero con qualsiasi borsa di studio non finalizzata alla mobilità internazionale.

Il trattamento economico minimo è corrispondente a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ed è stabilito, analogamente a quanto avveniva per i precedenti assegni di ricerca, da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Si tratta di una differenza decisiva rispetto al vigente contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge, che ne permette l'immediata azionabilità, non compromettendone l'eventuale "convivenza", ove la contrattazione collettiva relativa a quest'ultimo dovesse condurre a risultati positivi. Peraltro, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento, e analogamente a quanto previsto dall'attuale articolo 22 in materia di contratti di ricerca, si specifica che la spesa complessiva per i contratti *post-doc* non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di tipo *a*) (cfr. articolo 24, comma 3, lettera a), legge n. 240 del 2010, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022), come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa, in ogni caso, non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da



progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

L'articolo 22-ter disciplina le borse di assistenza alla ricerca, distinguendone due diverse tipologie denominate *junior* e *senior*.

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce la borsa di assistenza alla ricerca *junior*. Si tratta di un istituto, utilizzabile da enti pubblici di ricerca, università, istituzioni AFAM e istituzioni ex articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980, che persegue l'obiettivo di introdurre l'assistente alla ricerca al mondo della ricerca e dell'innovazione, necessario alla trasformazione di ogni settore pubblico e privato. Tale istituto *post lauream* è destinato a soggetti in possesso di laurea magistrale o laurea a ciclo unico da non più di sei anni. Le attività che i destinatari sono chiamati a svolgere sono quelle di assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e, quindi, di collaborazione alla attività di ricerca sotto la supervisione di un *tutor*. Dunque, si tratta di una posizione iniziale, destinata a incentivare i più giovani e meritevoli a proseguire nel percorso di studi, che intercorre tra il conseguimento della laurea e l'inizio del dottorato di ricerca, anche al fine di evitare che i migliori talenti siano drenati dal settore privato.

Il comma 1, lettera b), introduce, invece, una borsa di assistenza alla ricerca di tipo *senior*, ideata per consentire ai giovani che hanno già completato il percorso dottorale (da un massimo di 6 anni) di valutare, rispetto alla ricerca, le proprie attitudini e passioni, e alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle AFAM, di reclutare personale con un ruolo di assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca. Anche in questo caso, si tratta di una figura attivabile presso enti pubblici di ricerca, università, istituzioni AFAM e istituzioni ex articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980. Tale tipologia di borsa di assistenza alla ricerca ha durata da un anno a tre anni e ha come oggetto unicamente attività di ricerca.

Tali tipologie contrattuali, d'altra parte, consentiranno alle istituzioni AFAM, nelle more delle procedure di accreditamento dei percorsi per i dottorati di ricerca AFAM, di poter svolgere proficuamente le proprie attività di ricerca valendosi del significativo contributo di assistenza alla ricerca di giovani e brillanti studiosi nel campo delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Sia la borsa di assistenza alla ricerca *junior* sia quella di tipo *senior* sono incompatibili con le borse di dottorato di ricerca o con la borsa di specializzazione medica, in Italia o all'estero. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento di tali borse coloro che abbiano fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle predette istituzioni.



Quanto alle procedure di selezione, il disegno di legge opera una importante semplificazione. Per le posizioni di assistenti alla ricerca attivate su fondi ordinari o su commesse esterne dirette, si conservano le procedure di selezione nella forma della valutazione comparativa tra candidati, sulla base del curriculum e di un progetto di ricerca individuale. Invece, per l'attivazione delle sole posizioni derivanti da finanziamenti esterni ottenuti sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali (es. PRIN, FIS, Horizon 2020, Marie Curie etc.), la singola istituzione può disciplinare il conferimento della posizione mediante avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, procedendo poi al conferimento diretto su proposta del *Principal Investigator (PI)* del progetto di ricerca. In questo caso, infatti, il contenuto dell'attività del borsista è in ampia parte predeterminato dagli obiettivi del finanziamento ottenuto, e dunque può essere preferibile per il responsabile dello stesso individuare il candidato che appare maggiormente idoneo allo svolgimento di quelle specifiche funzioni, fermo restando che è sempre possibile, anche in questo caso, optare per l'attivazione della procedura comparativa "tradizionale".

L'importo minimo delle due tipologie di borse di cui all'articolo 22-ter, *junior* e *senior*, è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in maniera differenziata tra le due tipologie, in modo da rispettare la diversa *seniority*, autonomia e capacità di apporto ai risultati complessivi della ricerca. Si specifica che la durata di ciascuna tipologia di borse di (*a*) e (*b*)), fruita anche presso istituzioni o enti diversi, varia da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, anche non continuativi. Sono ricompresi nel computo complessivo anche eventuali rinnovi o proroghe. Similmente a quanto previsto per i contratti *post-doc* di cui all'articolo 22-bis, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento, si specifica che la spesa complessiva per le borse di assistenza alla ricerca non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa, in ogni caso, non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 1, relativamente alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si prevede che, per i primi quattro anno successivi all'entrata in vigore della legge, la spesa complessiva per la stipula dei contratti *post-doc* e per il conferimento delle borse di assistenti alla ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta dalla medesima istituzione nel triennio 2021-2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vale a dire per attribuzione degli incarichi di insegnamento per i quali non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, come risultante dai bilanci approvati. A decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, il limite di spesa per le medesime finalità è individuato, per ciascuna



istituzione, dalla spesa media annuale del triennio precedente per contratti post-doc e delle borse di assistenti alla ricerca conferiti, anche in considerazione delle risultanze della relazione sullo stato di attuazione della disciplina normativa introdotta, trasmessa al Ministro dall'Osservatorio per il monitoraggio istituito presso il MUR.

Con l'**articolo 22-quater** viene disciplinata la figura del Professore aggiunto. Si tratta di una figura ideata per favorire la mobilità nazionale e internazionale dal mondo del lavoro e delle professioni verso il mondo accademico, nonché per elevare il livello delle competenze applicate. La figura dell'*Adjunct professor* è un elemento ricorrente nel panorama internazionale ed è caratterizzata da grande flessibilità, così da poter intercettare le variegate esigenze degli atenei, combinandole con le richieste individuali dei soggetti che possono essere attirati.

Più nel dettaglio, la figura è diretta a consentire alle università e **alle istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980** di avvalersi della collaborazione di soggetti di elevata qualificazione (docenti stranieri, italiani impiegati stabilmente all'estero nonché soggetti appartenenti al mondo delle professioni), al fine di svolgere specifiche attività didattiche, di ricerca e di terza missione. La selezione avviene mediante conferimento diretto dell'incarico, su proposta formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. I relativi contratti hanno una durata minima di tre mesi e massima di tre anni. Il trattamento economico spettante ai titolari di tali contratti è determinato da ciascuna istituzione sulla base della durata e dell'accordo con il destinatario, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010, che disciplina il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento, e rileva ai fini dell'indicatore delle spese per il personale (cfr. articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012). Tali contratti, peraltro, non sono computati ai fini della sostenibilità dei corsi di studio delle istituzioni universitarie di cui al comma 1.

L'**articolo 2** del presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, estendendo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 ad attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, ferma restando le esclusioni già previste dalla norma (es. esclusione delle attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrative ecc.). Si tratta di un ulteriore strumento per valorizzare, questa volta, gli studenti universitari, che mostrano predisposizione per l'attività di ricerca, rendendo possibile il loro coinvolgimento già durante il percorso universitario.

L'**articolo 3** istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal presente disegno di legge. L'Osservatorio è composto da soggetti designati dal Ministro tra i rappresentanti di università, EPR



e istituzioni AFAM, nonché tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nelle materie interessate dal provvedimento, in numero non superiore a sette. L'Osservatorio svolge una valutazione sull'attuazione delle misure nei primi tre anni di vigenza delle norme, trasmette una relazione annuale al Ministro e formula proposte in materia, avvalendosi non solo dei competenti uffici del Ministero ma anche del consorzio interuniversitario CINECA e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai componenti dell'Osservatorio non verranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria. Si specifica, infatti, che dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in coerenza e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione e degli organismi della ricerca, in virtù della quale le singole istituzioni e i diversi enti possono attivare le diverse tipologie contrattuali, introdotte dal disegno di legge, nei limiti dei rispettivi bilanci e a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore.



Il disegno di legge interviene prioritariamente sulla legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'introduzione di tre articoli (*22-bis*, *22-ter*, *22-quater*) che operano un'integrazione degli istituti contrattuali vigenti applicati a ricercatori e docenti, con l'obiettivo di ampliare gli strumenti che consentono di regolamentare il contributo di tali figure alle attività di ricerca e di docenza svolte da università, istituzioni AFAM e istituzioni abilitate a rilasciare titoli di "dottore di ricerca". Le modifiche legislative si inseriscono, quindi, all'interno della cornice abilitante già operativa per il reclutamento nell'ambito della formazione superiore, all'interno del segmento cosiddetto "pre-ruolo".

In particolare, l'articolo 1 dispone la modifica legislativa con l'inserimento, nel corpo normativo della legge n. 240 del 2010, delle seguenti disposizioni.

Il nuovo articolo *22-bis* disciplina i c.d. contratti post-doc, introducendo un ulteriore strumento di inquadramento contrattuale, applicabile alla figura del ricercatore "pre-ruolo" che, disponendo di capacità di autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca, può essere impiegato in attività di docenza e trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

Il nuovo contratto *post-doc* (articolo *22-bis*) si differenzia dal contratto di ricerca, disciplinato dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, per la pluralità delle funzioni e delle mansioni che il titolare può svolgere, vale a dire sia le attività di ricerca sia le attività di supporto alla didattica e di terza missione. In tal modo, il contratto *post-doc* risulta un istituto estremamente flessibile, che risponde alle molteplici e diversificate esigenze delle istituzioni che possono ricorrervi in base alle proprie specifiche finalità.

Il comma 1 dell'articolo in esame precisa che i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della proposta normativa, potranno essere finanziati da fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di appositi accordi o convenzioni. Inoltre, come specificato al comma 5, l'importo del contratto verrà stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, avendo come parametro retributivo minimo il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Attualmente, per le istituzioni universitarie tale trattamento iniziale risulta essere pari a 26.988,50 euro (retribuzione annua lorda, che corrisponde a un costo complessivo per l'ente pari a 37.095,39 euro). La determinazione del costo unitario per singolo contratto non si traduce, tuttavia, in un maggior onere per le istituzioni della formazione superiore e per gli enti pubblici di ricerca o,



in ultima analisi, per il bilancio dello Stato. Anzitutto, perché, fatta salva la citata possibilità di attrarre fondi esterni, l'attivazione di tali contratti potrà avvenire unicamente sulla base delle risorse finanziarie già disponibili per le istituzioni a legislazione vigente. In secondo luogo, in quanto viene specificato, in continuità con quanto disposto dall'attuale articolo 22 in materia di contratti di ricerca, che la spesa complessiva per i contratti *post-doc* non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di tipo *a*), come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, per i quali l'ammontare delle risorse disponibili determina la sostenibilità dei costi del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di ricerca.

Nell'ambito della propria autonomia, saranno, pertanto, le università, gli enti e le altre istituzioni beneficiarie della misura a stabilire il numero di contratti finanziabili in considerazione delle disponibilità di bilancio e del limite di spesa fissato, nonché sulla base e nei limiti delle risorse a disposizione degli strumenti di finanziamento già in essere. Tenuto conto dell'invarianza delle risorse e degli strumenti attualmente attivabili per il reclutamento di analoghe figure, l'intervento normativo intende, quindi, contribuire a diversificare la platea dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca e docenza all'interno delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca, senza gravare sulle risorse statali già stanziare e destinate al finanziamento di tali attività. Inoltre, la previsione espressa della possibilità di finanziare tali contratti anche con fondi esterni accentua il carattere neutrale delle disposizioni proposte sia dal punto di vista della finanza pubblica, sia, potenzialmente, anche per il bilancio della singola istituzione o del singolo ente.

Con l'introduzione dell'articolo 22-*ter*, la regolamentazione dei soggetti coinvolti nel percorso formativo pre-ruolo si arricchisce della figura degli assistenti all'attività di ricerca, che potranno accedere a due distinte tipologie contrattuali denominate "borsa di assistente alla ricerca *junior*" e "borsa di assistente alla ricerca *senior*". L'intervento normativo si inserisce nel solco della citata finalità di garantire flessibilità nella scelta dello strumento contrattuale più idoneo per il coinvolgimento di nuove figure nelle attività di ricerca svolte dalle istituzioni della formazione superiore e dagli enti pubblici di ricerca. Come già previsto dall'articolo 22-*bis*, sarà possibile finanziare l'attività di ricerca con risorse esterne all'istituzione, potendo, in questa ipotesi prevista al comma 6, attivare procedure di conferimento diretto della borsa di ricerca, su proposta del Principal Investigator (PI) del progetto, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse. Il comma 7 specifica, inoltre, che l'importo minimo delle borse sarà determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, con riferimento ai due diversi



profili contrattuali. Identica modalità era prevista per l'individuazione dell'importo minimo degli assegni di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 nel testo precedente alla novella recata in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022. In attuazione di quella disposizione era intervenuto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, che aveva individuato tale importo minimo in 19.367,00 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante (al lordo dei quali il costo per l'ente erogante corrisponde a 23.890,08 euro, in considerazione di una aliquota INPS pari al 35,03% in ragione del versamento obbligatorio relativo alla DIS-COLL).

Oltre a ciò, analogamente a quanto disposto per i contratti *post-doc* di cui all'articolo 22-*bis*, si specifica che la spesa complessiva per le borse di assistenti alla ricerca avverrà nel limite delle risorse disponibili per le istituzioni a legislazione vigente, e inoltre non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, per i quali l'ammontare delle risorse disponibili determina la sostenibilità dei costi del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di ricerca.

Quanto invece al trattamento fiscale e previdenziale, i contratti *post-doc* e le borse di assistenza alla ricerca si differenziano tra loro in quanto per le figure di assistenti alla ricerca, ai sensi del comma 8 del proposto articolo 22-*ter*, si propongono le medesime condizioni fiscali e previdenziali previste per gli assegnisti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, prima della novella legislativa del 2022 (rispettivamente, derivanti da quanto disposto agli articoli 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Questo regime agevolato consentirà di restringere notevolmente il "cuneo", sì da mantenere limitato il costo complessivo a carico dell'amministrazione, ma allo stesso tempo di corrispondere al titolare della borsa un importo più alto e adeguato a sostenere il percorso di avvio all'attività di ricerca. Il regime fiscale agevolato per le borse di assistenza alla ricerca non comporta, in ogni caso, effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Le borse di assistenti alla ricerca costituiscono in ogni caso figure del tutto nuove, differenziandosi dai precedenti assegni di ricerca alla luce di una pluralità di fattori: in particolare: sono individuate mansioni differenziate rispetto agli assegni, e specifiche per le due tipologie previste (*junior* e *senior*); inoltre, si introducono limitazioni temporali per la fruizione delle singole posizioni, computate dal momento del conseguimento della laurea (per le borse *junior*) e del dottorato di ricerca (per le borse *senior*), al fine di escludere rischi di precarizzazione del sistema della ricerca e di ribadire la distinzione tra le platee. Pur dinanzi a tali significative differenze, le borse di assistenti alla ricerca



andranno a sostituire gli assegni di ricerca previsti dall'originario articolo 22 della legge n. 240 del 2010, con importi modulati e variabili a seconda delle tipologie e delle corrispettive mansioni svolte sulla base di un successivo decreto ministeriale. Questo perché, sin dal momento immediatamente successivo alla entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, è apparsa evidente la necessità di prevedere una figura contrattuale intermedia tra il nuovo contratto di ricerca, disciplinato dal nuovo articolo 22 – peraltro, ancora non attivo a causa dello stallo in sede di contrattazione collettiva – e le altre forme di collaborazione alla ricerca vigenti, quali le borse di ricerca da conferire in una fase precedente alla frequenza del dottorato di ricerca. Tale necessità è stata a più riprese sottolineata dalle stesse università e confermata dai successivi interventi di proroga della possibilità di conferire gli assegni di ricerca, inizialmente previsto per sei mesi, che hanno consentito, di fatto, un'ultrattività dell'istituto superiore ai due anni.

Le richiamate necessità, unitamente alla identificazione del limite massimo per la spesa per le nuove figure di assistente alla ricerca nella spesa storica prevista per gli assegni di ricerca, giustificano, dunque, la continuità nel trattamento fiscale e previdenziale delle posizioni che andranno a sostituire (in ragione della scadenza del termine attualmente previsto, fissato al 31 dicembre 2024, per la possibilità di bandire assegni di ricerca) rendendo altresì evidente l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il quadro descritto di sostanziale continuità del medesimo trattamento fiscale dell'assegno di ricerca e delle borse di assistenti alla ricerca, pur nella novità delle caratteristiche delle borse di assistenza alla ricerca, conferma l'assenza di qualsiasi potenziale perdita di gettito derivante dall'introduzione di queste ultime. Peraltro, fatte salve le figure di ricercatore, che si collocano in un segmento molto più avanzato della carriera, nel mondo universitario, si evidenzia che non sono rinvenibili, antecedentemente all'intervento proposto, contratti a tempo determinato soggetti a tassazione non agevolata. Di conseguenza, l'introduzione della nuova figura delle borse di assistenti alla ricerca non può determinare alcun effetto sostituzione, in quanto non è possibile l'eventualità che soggetti transitino verso di esse da posizioni con regime fiscale non agevolato. Con riguardo alla disciplina in materia di astensione obbligatoria per maternità, si chiarisce che, anche per questa fattispecie, trova applicazione il regime previsto in precedenza per l'istituto dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 nel testo previgente alla riforma del 2022. Pertanto, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS verrà integrata dall'università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza dell'intero importo delle borse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'INPS e delle amministrazioni che conferiscono le borse.



Relativamente alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il comma 2 dell'articolo 1 precisa che il limite di spesa per i contratti *post-doc* e per le borse di assistenti alla ricerca, per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore della legge, non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta da ciascuna istituzione nel triennio 2021-2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per le esigenze didattiche per le quali non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni AFAM provvedano ad attribuire incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. A decorrere dal quinto anno successivo, il limite di spesa per le medesime finalità verrà individuato nella spesa media sostenuta per i contratti *post-doc* e per le borse di assistenti alla ricerca, introdotti dalla presente legge, anche in considerazione delle risultanze della relazione trasmessa al Ministro dall'Osservatorio istituito, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, presso il MUR per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina normativa.

Infine, la disciplina dei contratti di professore aggiunto, di cui al nuovo articolo 22-*quater*, completa il quadro regolamentare con uno strumento di contrattualizzazione destinato a esperti di alta qualificazione chiamati a svolgere attività di docenza, ricerca e terza missione, allo scopo di arricchire l'offerta formativa delle università e delle istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382 del 1980 con competenze applicate provenienti anche dal mondo professionale. Il trattamento economico spettante ai titolari di tali contratti è determinato da ciascuna istituzione sulla base della durata e dell'accordo con il destinatario, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010, che disciplina il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento, e rileva ai fini dell'indicatore delle spese per il personale (*cf.* articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012). Tali contratti, peraltro, non sono computati ai fini della sostenibilità dei corsi di studio delle istituzioni universitarie di cui al comma 1. Per le disposizioni introdotte dall'articolo in esame vale, pertanto, quanto precedentemente rilevato in merito alla natura meramente ordinamentale di norme che recano strumenti contrattuali, attivabili su iniziativa delle singole istituzioni e nei limiti dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto della possibilità, prevista al comma 3, di attingere ad ulteriori risorse disponibili per il tramite di finanziamenti esterni. L'intervento operato da questo ulteriore articolo è, dunque, insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in senso espansivo, consentendo il coinvolgimento di studenti ritenuti meritevoli in attività di supporto alla ricerca, come già consentito per le attività di collaborazione degli studenti



ad attività connesse ai servizi e al tutorato, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente. Come specificato al comma 2, l'assegnazione delle previste forme di collaborazione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle singole istituzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica. La disposizione, pertanto, integrando una norma di carattere ordinamentale, è, a sua volta, inidonea a produrre effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento normativo, deputato a monitorare l'attuazione delle misure nei primi tre anni di vigenza, relazionare al Ministro con cadenza annuale e formulare proposte in materia, avvalendosi dei competenti uffici del Ministero, nonché del consorzio interuniversitario CINECA e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Lo stesso articolo, al comma 3, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'intervento, specifica che all'istituzione e al funzionamento dello stesso si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la partecipazione all'Osservatorio da parte dei soggetti designati dal Ministro tra i rappresentanti di università, EPR e istituzioni AFAM, nonché tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nella materia interessata dalle norme, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si chiarisce, dunque, che le disposizioni che disciplinano l'Osservatorio non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si precisa che, considerata l'assenza di compensi, emolumenti o rimborsi di spese a qualunque titolo conferiti ai componenti dello stesso e il ricorso alle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, gli eventuali oneri relativi alle spese di funzionamento dell'Osservatorio saranno coperti a valere sulle spese destinate al personale del Segretariato generale di cui alla Missione 23, Programma 4, Capitolo 1789.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che le istituzioni destinatarie delle norme, beneficiando dell'integrazione degli strumenti normativi per il reclutamento di personale docente e ricercatore, manterranno la loro autonomia nella determinazione del numero dei posizioni attivabili nell'ambito della propria programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Le disposizioni



che si propongono risultano, pertanto, neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 si limita a disporre l'entrata in vigore della legge.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gianfranco Pisetta'.

17/09/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. - (Contratti post-doc) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "contratti post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del presente articolo, con il medesimo soggetto, anche da parte di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca diversi, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. L'importo del contratto post-doc è stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

6. Il contratto post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, né con qualsiasi

altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di contratti di ricerca e di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Il contratto post-doc non è cumulabile con borse di assistenza alla ricerca, con borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-ter. - (Borse di assistenti all'attività di ricerca) - 1. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse di assistenza alle attività di ricerca delle seguenti tipologie:

a) borse di assistente alla ricerca *junior*, finalizzate all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un *tutor*, delle quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;

b) borse di assistente alla ricerca *senior*, finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca, delle quali possono essere destinatari studiosi che hanno conseguito, da non più di sei anni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica.

2. La titolarità delle borse di cui al comma 1 non è compatibile con quella delle borse di dottorato di ricerca o per la frequenza di corsi di specializzazione di area medica. La titolarità delle borse di cui al comma 1 comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

3. Le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento delle borse di assistenza alla ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai borsisti.

4. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per le borse di cui al comma 1, lettera *b)*, anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

5. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento delle borse di cui al presente articolo coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.

6. Per le borse di assistenza alla ricerca finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito *internet* ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, la borsa è conferita direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito *internet* dell'istituzione o dell'ente di cui al comma 1.

7. L'importo delle borse di cui al comma 1 è determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro, per le due tipologie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. La spesa complessiva per il conferimento delle borse di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

8. Alle borse di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della borsa di assistenza alle attività di ricerca.

9. Ciascuna borsa di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, conferita al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. Le borse di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-quater. - (Contratti di professore aggiunto) - 1. Al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate, le università e le istituzioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare contratti da professore aggiunto (*adjunct professor*) in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione.

2. Ai fini della stipula dei contratti da professore aggiunto, le istituzioni di cui al comma 1 pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale avvisi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse in relazione a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione.

3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati su proposta formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e pubblicazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università. I contratti di cui al comma 1 hanno una durata minima di tre mesi e sono rinnovabili fino ad una durata massima di tre anni e sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

4. La stipulazione dei contratti di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari di contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 5. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è determinato da ciascuna istituzione di cui al medesimo comma 1 sulla base della posizione e dell'accordo con il destinatario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e rileva ai fini del calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 ».

2. Per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la spesa complessiva per

l'attribuzione di contratti post-doc e delle borse di assistenti alla ricerca per ciascuna delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non può essere superiore alla spesa media sostenuta dalla medesima istituzione nel triennio 2021-2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come risultante dai bilanci approvati. A decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il limite di spesa per le medesime finalità è individuato, per ciascuna istituzione, dalla spesa media annuale del triennio precedente per i contratti post-doc e le borse di assistenti alla ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche in considerazione delle risultanze della relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 2.

(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: « forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse » sono inserite le seguenti: « all'assistenza alla ricerca, nonché ».

Art. 3.

(Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di seguito denominato: « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un numero non superiore a sette soggetti individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra rappresentanti delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché tra esperti di elevata qualificazione e di comprovata esperienza nella materia.

3. L'Osservatorio, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, nonché con il Consorzio interuniversitario CINECA e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), valuta l'attuazione, nei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, degli istituti giuridici ivi previsti, trasmette una relazione sullo stato di attuazione al Ministro dell'università e della ricerca con cadenza annuale e formula proposte in materia.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo correlato 1240 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1240

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2024

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al disegno di legge recante disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca.

Titolo: Disegno di legge recante «*Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*».

Referente: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La novella del Ministero dell'università e della ricerca ha quale obiettivo la previsione di una serie di interventi coordinati, attraverso i quali si mette a disposizione di coloro che terminano il ciclo di studi universitari e accademici una serie di strumenti che rispondano alle esigenze di flessibilità sempre più presenti in un ambito, così importante, come quello dell'attività di ricerca.

Le motivazioni dell'intervento, coerenti con il programma di governo, sono quelle di superare l'attuale rigidità normativa prevedendo, quale obiettivo, l'affiancamento al contratto di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ad ulteriori e diversi istituti giuridici utili a tale scopo.

Sono state individuate, infatti, una serie di figure di alta specializzazione professionale finalizzate non solo all'avvio della carriera prettamente accademica ma, altresì, ad essere inserite nel mondo imprenditoriale. Una formazione postuniversitaria, dunque, non unicamente volta ad ampliare le possibilità di accesso alla carriera universitaria, ma alla creazione di figure altamente competitive da impiegato nel campo della ricerca avviata non solo dalle università, ma anche dagli enti di ricerca e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale, entro il quale le proposte normative vanno ad inserirsi, si caratterizza per essere piuttosto datato, per cui non più coerente con le esigenze e le necessità emerse nel corso degli anni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

La modifica normativa di cui al presente disegno di legge va ad incidere sull'articolo 22 della 30 dicembre 2010, n. 240, nonché sull'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

In particolare, con l'articolo 1 si interviene sulla legge n. 240 del 2010, introducendo, anzitutto, gli articoli *22-bis* e *22-ter*, che disciplinano, rispettivamente, i “contratti post-doc”, e le attività di assistenza alla ricerca (a loro volte suddivise in due tipologie di borse, *junior* e *senior*). Inoltre, con la medesima novella, si inserisce l'articolo *22-quater*, finalizzato ad introdurre nel sistema l'ulteriore posizione di *adjunct professor*, analogamente a quanto avviene nel panorama internazionale, al fine di incentivare l'internazionalizzazione del corpo docente e il coinvolgimento di esponenti del mondo delle professioni e della ricerca applicata.

L'articolo 2 del presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, estendendo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 ad attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, ferma restando le esclusioni già previste dalla norma (es. esclusione delle attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrative ecc.). Si tratta di un ulteriore strumento per valorizzare, questa volta, gli studenti universitari, che mostrano predisposizione per l'attività di ricerca, rendendo possibile il loro coinvolgimento già durante il percorso universitario.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal presente disegno di legge. L'Osservatorio è composto da soggetti designati dal Ministro tra i rappresentanti di università, EPR e istituzioni AFAM, nonché tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nelle materie

interessate dal provvedimento, in numero non superiore a sette. L'Osservatorio svolge una valutazione sull'attuazione delle misure nei primi tre anni di vigenza delle norme, trasmette una relazione annuale al Ministro e formula proposte in materia, avvalendosi non solo dei competenti uffici del Ministero ma anche del consorzio interuniversitario CINECA e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le norme di competenza sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente al riparto delle competenze tra Stato italiano e Unione europea, segnatamente con l'articolo 117 della Costituzione, nonché con il diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il testo normativo proposto non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo poiché si tratta di una materia la cui disciplina è demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo normativo proposto si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Nel testo normativo proposto non sono presenti effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativa aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

La norma non prevede eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.



Ministero dell'università e della ricerca Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca

Titolo: Disegno di legge recante «*Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*».

Referente: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La novella di cui al presente disegno di legge, proposto dal Ministero dell'università e della ricerca, contiene la previsione di una serie di interventi coordinati, scopo dei quali è quello di mettere a disposizione degli Atenei, degli Enti pubblici di Ricerca e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica istituti giuridici differenziati volti a rispondere alle esigenze di flessibilità e modernità sempre più immanenti in un ambito, quello della ricerca, che oggi, ancor più che nel passato, deve rispondere alle richieste provenienti dallo spazio europeo della ricerca.

La competitività del nostro sistema di ricerca, anche a livello europeo, non poteva essere assicurata tramite il meccanismo delle continue proroghe dei cd. "assegni di ricerca". Si avvertiva la necessità di instillare nuova linfa nel sistema e, al tempo stesso, superare l'attuale "stallo" normativo prevedendo, l'affiancamento al contratto di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di ulteriori e diversi istituti giuridici per ampliare il panorama di profili professionali in grado di realizzare le esigenze di valorizzazione e promozione della ricerca nell'ambito di tutti e tre i comparti posti sotto la vigilanza del Ministero.

A tale scopo, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, con decreto n. 1310 del 5 ottobre 2023 (modificato ed integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 429 del 9 febbraio 2024).

L'opzione prescelta è stata quella individuata a seguito di approfondite riflessioni da parte del Gruppo di lavoro stesso, ossia la previsione di una serie di figure di alta specializzazione professionale finalizzate non solo all'avvio della carriera prettamente accademica ma, altresì, ad essere inserite nel mondo imprenditoriale. La ricerca non deve essere solo relegata nell'ambito universitario, figure qualificate, già in possesso di un dottorato di ricerca possono essere utilizzate anche nell'ambito della didattica e della cd. terza missione, il che rappresenta una novità assoluta rispetto alla *base line* di partenza.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore della valorizzazione e della promozione della ricerca e, conseguentemente, quello, attiguo, del reclutamento universitario, presenta, da molto tempo, aspetti assai problematici.

Se da un lato, la qualità della ricerca in Italia è sopra la media (basti guardare alla percentuale di pubblicazioni ad alto impatto), dall'altro, l'analisi del sistema universitario italiano nel contesto europeo ci consegna un quadro dove, pur essendo i valori *pro capite* riferiti alla ricerca superiori alla media europea, l'Italia risulta in chiaro ritardo su diversi parametri di riferimento rispetto ai *benchmark* naturali (fonte: *JRC Country Report 2020 elaborato dallo staff della Commissione europea*).

In particolare:

- la percentuale dei laureati nella fascia 30-34 anni è molto più bassa rispetto alla media europea;
- il rapporto studenti per docente è molto più alto della media europea;
- il tasso di ingresso al dottorato di ricerca è molto più basso della media europea,
- la percentuale dei docenti con età inferiore ai 50 anni è molto più bassa della media europea.

Appare chiara, conseguentemente, l'esigenza di "ringiovanire" il corpo docente e armonizzare il sistema di reclutamento italiano con gli *standard* europei ed internazionali, anche in materia di durata massima dei contratti.

A tale scopo si è ritenuto necessario avanzare proposte normative aventi ad oggetto la previsione di nuove figure che possono essere utilizzate nell'ambito della ricerca. In particolare, si tratta dei contratti di ricerca post-doc; delle borse di assistenza all'attività di ricerca; dei contratti di professore aggiunto, delle attività a tempo parziale di assistenza alla ricerca.

Segnatamente, in relazione ai contratti post- doc, l'esigenza di affiancare questi ai contratti di ricerca già previsti è, essenzialmente, di natura pratica.

Come noto, l'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto il contratto di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge 240 del 2010.

La configurazione giuridica dei contratti di ricerca è quella di veri e propri rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato instaurati con l'ente (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 832) che, a differenza degli assegni di ricerca, hanno una base economica che dovrà essere determinata in sede di contrattazione collettiva.

Le procedure per l'individuazione dei destinatari dei contratti di ricerca dovranno essere indette dal singolo ente e il bando, reso pubblico anche per via telematica sul sito internet dell'Ateneo, dell'Istituzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea e dovrà contenere informazioni dettagliate tra le quali quella relativa al trattamento economico e previdenziale che sarà attribuito al ricercatore, individuato tramite selezione.

A tutt'oggi, tuttavia, non è stato possibile indire tale selezioni in quanto non si è ancora addivenuti alla stipula dei relativi contratti collettivi nazionali, cui è rimessa la individuazione della base economica degli assegni di ricerca.

Inoltre, proprio in sede di contrattazione collettiva, sono emerse delle criticità relativamente alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici della nuova figura professionale.

Non conoscendo, allo stato, i tempi di definizione del nuovo C.C.N.L. e, conseguentemente, della piena attuazione della nuova figura del contratto di ricerca, è apparso necessario e urgente assicurare la possibilità di attivare ulteriori posizioni al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca.

Si aggiunga che il contratto di ricerca, oltre ad essere fermo, a causa delle lungaggini della contrattazione collettiva (per cui deve necessariamente attendersi che si componga il confronto tra le parti contrattuali), configurandosi come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, possiede una natura fisiologicamente rigida laddove, anche rispetto ad un contesto internazionale di competizione di talenti e di calo demografico, è apparso necessario dotarsi di una forma contrattuale più flessibile che, a differenza del primo, potesse essere da subito utilizzata per far fronte alle necessità di un settore, quello della ricerca, che non può ancorarsi ai ritardi della trattativa contrattuale tra parte pubblica e privata.

I contratti post-doc consentono di risolvere tale problema in quanto saranno svincolati dalla contrattazione collettiva (il relativo trattamento economico sarà stabilito con decreto ministeriale in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito).

Inoltre, a differenza dell'assegno di ricerca, i contratti post-doc, così come il contratto di ricerca cui si vanno ad aggiungere, vedono come destinatari solo e unicamente soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca e, dunque, già in possesso di una elevata qualificazione professionale.

Un altro problema da affrontare consiste nel "ringiovanire" l'attività di ricerca al fine di abbassare anche l'età media dei potenziali, futuri, docenti universitari. Con riferimento agli assegnisti è stato rilevato, infatti, il progressivo innalzamento della loro età media che, già nel 2017, è risultata pari a 34,5 anni. Gli assegnisti di ricerca con meno di quarant'anni, nel 2013 pari all'87 per cento del totale, nel 2017 sono diventati l'82 per cento del totale (fonte: Corte dei Conti, "Referto sul sistema universitario", maggio 2021). A differenza dell'assegno di ricerca di cui si può essere titolari senza uno specifico requisito di età anagrafica, le neo-introdotte borse di assistenti alla ricerca *junior* e *senior* possono avere, quali destinatari, rispettivamente, giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e studiosi che hanno conseguito, da non più di sei anni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione in area medica.

Inoltre le borse di assistenti alle attività di ricerca rispondono all'esigenza di colmare un vuoto determinato dall'abolizione della possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato (per le borse di ricerca *senior*) o comunque dopo il conseguimento del diploma di laurea o, ipotesi del tutto nuova, dopo il conseguimento del diploma accademico (borse di studio *junior*).

A differenza dell'assegno di ricerca e dello stesso contratto di ricerca post-doc, che, rappresentano in ogni caso una forma di rapporto di lavoro di carattere "continuativo", le borse di assistenza all'attività di ricerca hanno una natura più duttile, non assimilabile in alcun modo ad una prestazione di lavoro a favore dell'ateneo e da cui non deriva alcuna forma di reddito "in senso stretto"; i compensi previsti, infatti, sono piuttosto finalizzati al sostegno dell'attività di formazione alla ricerca cui si aderisce e a sostenere la formazione del "borsista" nello svolgimento dell'attività stessa (difatti presentano un regime fiscale e previdenziale agevolato).

Ancora, a differenza dell'assegno di ricerca, il cui destinatari erano generalmente ricercatori laureati o in possesso di un dottorato di ricerca con un curriculum professionale adeguato ai programmi di ricerca promossi, le borse di assistenti all'attività di ricerca *junior* si rivolgono anche ai giovani

laureati che vogliono interessarsi al mondo della ricerca e valutare una eventuale prosecuzione in tal senso degli studi in fase post-laurea.

Altro problema che la novella mira a risolvere è quello di disincentivare la scarsa partecipazione degli studenti universitari all'attività di ricerca, in questo lungo periodo di tempo è emersa la mancanza di un vero e proprio strumento per valorizzare quegli studenti universitari, che hanno già mostrato nel corso degli studi la vocazione per l'attività di ricerca, rendendo possibile il loro coinvolgimento già durante il percorso universitario, di qui la previsione le attività a tempo parziale degli studenti che abbiano per oggetto l'assistenza alla ricerca.

Relativamente ai destinatari delle proposte normative, **l'articolo 1** della novella introduce l'articolo *22-bis*, che vede come destinatari, da un lato, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca, e, dall'altro, la platea dei dottori di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

E' stato introdotto, altresì, l'articolo *22-ter*; anche in questo caso, destinatari della norma sono, da un lato, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca, dall'altro i soggetti laureati o che hanno conseguito il dottorato di ricerca da meno di sei anni.

In ultimo, è stato inserito l'articolo *22-quater*, destinatari dello stesso sono unicamente le università e gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Il dato non è quantificabile in quanto si tratta di esperti di alta qualificazione anche appartenenti al mondo professionale.

Quanto **all'articolo 2**, destinatari della norma sono gli studenti universitari. Allo stato attuale, non è possibile avere un'indicazione numerica degli studenti, poiché la stessa si basa sulle attitudini qualitative degli stessi (interesse manifestato e attività espletata nell'ambito della ricerca) e non su un criterio quantitativo.

Tuttavia, volendo individuare un parametro quantitativo che possa approssimativamente circoscrivere i destinatari di tali istituti giuridici (contratti post-doc; borse di assistenza alla ricerca e attività di collaborazione parziale alla ricerca) si può far riferimento ai dati statistici degli ultimi anni qui di seguito riportati:

- numero dei laureati, numero dei diplomati (in riferimento alle istituzioni AFAM che rilasciano diplomi accademici) da non più di sei anni (Fonte dati: MUR, Ufficio Statistico, ANS - Open data Laureati; Rilevazione statistica annuale dell'AFAM);

LAUREATI - Sistema Universitario / DIPLOMATI - Sistema AFAM	Serie storica ultimi sei anni						Totale periodo 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Laureati	327.773	343.455	353.319	373.351	366.605	385.952	2.150.455
Diplomati AFAM	15.851	17.695	17.802	20.845	20.046	19.483	111.722
TOTALE	343.624	361.150	371.121	394.196	386.651	405.435	2.262.177

- numero dei dottorati di ricerca (in questo caso solo per le università, in quanto le istituzioni AFAM solo nell'anno accademico 2013- 2024 hanno bandito, per la prima volta, autonome procedure volte all'individuazione di dottori di ricerca) da non più di sei anni (Fonte dati: MUR, Ufficio Statistico, ANS);

DOTTORI DI RICERCA - Sistema UNIVERSITARIO	Serie storica ultimi sei anni						Totale periodo 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Dottori di Ricerca	8.660	8.251	8.042	8.469	9.234	9.493	52.149

Quanto al numero degli studenti che svolgono attività a tempo parziale, presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 68 del 2012, gli stessi sono in totale 19.665 nell'anno accademico 2022- 2023 (Fonte dati: MUR, Ufficio Statistico, ANS e Rilevazione statistica).

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi **generali**:

- l'individuazione di ulteriori, distinte ipotesi contrattuali nel settore della ricerca, cui corrispondono diversi livelli di autonomia scientifica dello studioso, con l'obiettivo generale di contemperare le esigenze di maggiore flessibilità promananti dal settore accademico e della ricerca con la necessità di assicurare maggiori occasioni di lavoro nel campo della ricerca a coloro che terminano il ciclo di studi universitari.

L'obiettivo è quello di prevedere figure professionali non necessariamente destinate alla carriera accademica ma, eventualmente, da inserire anche nel mondo imprenditoriale.

Obiettivi **specifici**:

Quanto all'articolo 1 si specifica che:

- l'articolo 22-*bis*, al pari dei successivi articoli 22 *ter* e *quater*, ha l'obiettivo di incrementare gli strumenti a disposizione delle università, degli enti di Ricerca, e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per il reclutamento di personale altamente qualificato da destinare allo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla didattica e alla terza missione. Scopo specifico della norma è quello di introdurre un contratto a tempo determinato, dotato di maggiore flessibilità rispetto all'attuale contratto di ricerca previsto dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, così da agevolare le istituzioni nel reclutamento del personale da destinare all'attività di ricerca; accrescere le potenzialità delle istituzioni nell'ambito della ricerca; incrementare la platea dei destinatari da coinvolgere nei progetti di ricerca. Inoltre obiettivo del tutto innovativo che la disposizione consente di realizzare è quello di garantire agli Atenei la possibilità di impiegare soggetti dotati di una elevata qualificazione non solo nell'ambito dell'attività di ricerca ma, altresì, **nel campo della didattica e della terza missione**;
- l'articolo 22-*ter*, in particolare, ha quale obiettivo di garantire, da un lato, ai soggetti in possesso di laurea magistrale e/o dottorato di ricerca un percorso di ingresso nel mondo della ricerca e, dall'altro, agli atenei un incremento delle attività di ricerca e dei relativi progetti;
- l'articolo 22-*quater*, attraverso l'introduzione della figura di professore aggiunto, ha come obiettivo di offrire alle istituzioni uno strumento in grado di rendere più agevole il reperimento di professionalità esterne al mondo accademico per lo svolgimento di specifici compiti didattici così da favorire l'interazione tra insegnamento accademico e attività professionale, la mobilità nazionale e internazionale dal mondo del lavoro e delle professioni verso il mondo accademico. Si garantisce, così, la circolazione dei saperi tra i docenti ed agli atenei un incremento delle attività didattiche e della correlata offerta formativa, nonché delle attività di ricerca e della terza missione;
- l'articolo 2 si propone l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio e di attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, fermo restando le esclusioni già previste dalla norma (ad esempio esclusione dell'attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrativa etc.). L'obiettivo è

quello di consentire agli studenti di collaborare alle attività di ricerca ed avvicinarsi a questo ambito già nel corso degli studi accademici, prima di conseguire la laurea;

- quanto all'articolo 3 l'obiettivo è quello di individuare uno strumento di monitoraggio delle misure introdotte, al fine di verificarne l'efficacia e l'effettivo utilizzo di tali strumenti innovativi introdotti da parte delle istituzioni della formazione superiore.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- quanto all'articolo 1:

per l'articolo 22-*bis* l'indicatore sarà costituito dal numero dei contratti sottoscritti, nonché dal numero dei soggetti coinvolti che oggi possono dirsi destinatari di contratti pre-ruolo da confrontare con il numero dei soggetti che, prima della riforma attuata con legge n. 79 del 2022, erano destinatari di assegni di ricerca;

quanto all'articolo 22-*ter*, l'indicatore sarà rappresentato dal numero di soggetti destinatari dei contratti previsti da tale articolo, rapportato al numero dei docenti, già in ruolo, nonché dal numero dei contratti di professore aggiunto stipulati con soggetti provenienti dal mondo del lavoro;

- quanto all'articolo 2, l'indicatore sarà rappresentato dal numero degli studenti sul totale, per singolo ateneo, che accederanno a tali contratti di collaborazione in materia di ricerca;
- quanto all'articolo 3, gli indicatori saranno preliminarmente individuati dall'Osservatorio stesso.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Sono state valutate le opzioni disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, compresa l'opzione zero, vale a dire quella di non intervento; tuttavia, l'estrema rigidità che connota il settore e la necessità di venire incontro alle esigenze di flessibilità di un ambito, come quello della ricerca, che necessita, invece, di strumenti di contrattazione competitivi con quelli internazionali ed europei nonché di avvicinare sempre più l'attività di ricerca al mondo del lavoro e dell'impresa ha fatto optare il Gruppo di lavoro, appositamente istituito, per l'individuazione di queste figure che rappresentano finalmente lo strumento per operare nell'ambito della ricerca tramite una modalità più agile, più fruibile, aumentando così esponenzialmente i risultati conseguibili in questo fondamentale settore.

La prescelta opzione di intervento deriva da una valutazione *ex post* dei risultati della riforma approvata nel 2022, quest'ultima ha mirato al raggiungimento dell'importante obiettivo di superare l'annoso precariato che ha lungamente afflitto il mondo universitario e della ricerca, tramite la sostituzione dell'assegno di ricerca, lungamente stigmatizzato per la sua natura parasubordinata, con l'istituto del contratto di ricerca, ossia con un contratto di lavoro dipendente (con le correlate tutele stipendiali e i diritti propri del lavoro subordinato) sia pure a tempo determinato.

La stessa ha, tuttavia, avuto degli impatti negativi non previsti né prevedibili: il lunghissimo contraddittorio instauratosi tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto la corretta interpretazione della novella (per cui se per l'Agenzia la novella rimette alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione del solo importo stipendiale, secondo la parte rappresentativa dei lavoratori sarebbe rimessa alla medesima contrattazione l'intera disciplina delle mansioni, dei compiti, dei doveri della figura del contrattista di ricerca) ha, di fatto, impedito, fino a questo momento, l'applicazione dei contratti di ricerca.

La scelta delle figure proposte risponde, invece, in un settore, come quello della ricerca, che ha molteplici applicazioni negli ambiti più diversi ma tra loro potenzialmente sinergici (dalla salute all'economia fino, grazie alle misure proposte, agli ambiti artistici e culturali), ad un'esigenza fortemente sentita di flessibilità (nel rispetto delle direttive europee in materia di durata massima dei contratti) ed, al contempo, ad una aspirazione a rilanciare le "giovani menti" di questo Paese, consentendo loro di poter ricorrere a vari strumenti, competitivi anche sul piano internazionale.

Inoltre, le figure introdotte, a differenza di quelle di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010 sono connotate da un'immediata fattibilità ed immediata utilizzabilità.

La previsione dell'istituzione di un Osservatorio, di cui all'articolo 3, consentirà, senza oneri per lo Stato, il monitoraggio circa l'attuazione degli istituti previsti dalle norme, non solo *ex post* ma anche in itinere, garantendo così la possibilità di intervenire per garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell'intervento riformatore.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Quanto all'articolo 22-*bis*, l'individuazione di tale tipologia di contratto produrrà impatti sociali positivi nella misura in cui è destinata da incrementare il numero dei soggetti coinvolti nelle attività

accademiche e di ricerca e, quindi, di conseguenza, a potenziare il sistema della ricerca a livello nazionale. Lo stipula di tali contratti consentirà lo sviluppo di progetti ed il reperimento di risorse economiche provenienti dal mondo delle imprese.

In ordine all'articolo 22-ter, lo strumento produrrà un impatto benefico per il mondo della ricerca e, parimenti, per quello contiguo dell'impresa; la norma è volta, infatti, ad accentuare il ruolo degli Atenei, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca, in un settore di rilevanza strategica come quello della ricerca, anche finalizzata alle esigenze, sempre più attuali ed incalzanti, del mondo imprenditoriale.

Quest'ultimo, favorevole impatto, è potenzialmente derivabile anche dall'applicazione dell'articolo 22-ter; lo strumento previsto è destinato, infatti, a favorire la circolazione delle professionalità, sia a livello nazionale che internazionale.

Quanto all'articolo 2, lo strumento previsto sicuramente lo stesso avrà un impatto favorevole per gli studenti che potranno accedere alle attività di ricerca già durante il corso di studi.

L'impatto dell'articolo 3 sarà valutabile in sede di Valutazione di Impatto della Regolamentazione, costituendo funzione precipua dell'Osservatorio quella di verificare, a sua volta, l'impatto degli interventi di cui agli articoli precedenti.

4.2 Impatti specifici

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese;
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La motivazione dell'opzione preferita consiste nella circostanza che, rispetto alla logica del non intervento, un sistema cristallizzato, ormai da troppo tempo, nella previsione di un unico contratto a tempo determinato cd. pre-ruolo, per di più al momento arenato da una lunga trattativa contrattuale, non risulta più attuale né aderente alle nuove esigenze non solo della cd. "carriera universitaria" ma al nuovo assetto, sempre più dinamico dell'economia e del mondo del lavoro, che sempre più attinge alla ricerca per trovare nuovi stimoli e soluzioni,

Non è un caso che le figure contrattuali previste abbiano quali “soggetti attuatori” non solo le università, ma anche gli enti di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale. In tutti questi settori, in cui tali istituzioni operano, si fa, concretamente e in maniera continuativa, ricerca, ed è fondamentale che tale ricerca non si traduca esclusivamente in un “tramite” per la carriera universitaria ma sia declinata anche nelle altre funzionalità che la stessa può e deve avere. Solo in tal modo, attraverso la maggiore flessibilità che si è voluta dare ad un sistema fino a questo momento involuto su se stesso, si possono offrire opportunità lavorative a soggetti dotati di alta qualificazione in vari campi (finalmente anche in quello musicale, artistico, della danza, del design), ampliando una ricerca che è sempre più sfaccettata (si pensi alla musicoterapia, al contributo della ricerca effettuata in campo artistico, alla ricerca medica ad esempio) e offrendo, altresì, soluzioni alle imprese che potranno fruire dei risultati di questa ricerca ed utilizzare figure di alta specializzazione professionale. La ricerca, quindi, non è più finalizzata solo alla carriera accademica, ma diventa un tassello fondamentale di un’economia sempre più circolare e sempre più bisognosa di nuove risorse cui attingere.

SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L’attuazione degli strumenti contrattuali di cui alle proposte normative è rimessa alle singole Istituzioni (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell’intervento normativo sarà effettuato dal Ministero dell’università e della ricerca in sinergia con altri soggetti (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica), i quali potranno caricare i dati sulla piattaforma ministeriale MUR- CINECA, consentendo ai competenti uffici del Ministero di effettuare, a loro volta, il monitoraggio prescritto. In particolare, dato il carattere innovativo delle misure e la necessità di valutare in tempo reale i problemi connessi con la loro applicazione, la novella, all’articolo 3, prevede l’istituzione presso il

Ministero dell'università e della ricerca di un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte.

L'Osservatorio sarà composto da rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti dalla riforma, nonché da esperti di elevata qualificazione e comprovata esperienza nella materia.

L'organo così istituito, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con il CINECA e con l'Agenzia di valutazione del sistema universitario (ANVUR) valuterà, nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore della legge, gli istituti giuridici previsti e trasmetterà una relazione sullo stato di attuazione al Ministro con cadenza annuale, formulando, altresì, proposte in materia.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'elevata urgenza di addivenire ad una soluzione comune del problema, unitamente all'esigenza che le esigenze del settore venissero discusse e composte in una sede opportuna, ha fatto propendere per l'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 ottobre 2023, n. 1310 (modificato e integrato con il decreto del 9 febbraio 2024, n. 429) con la partecipazione di rappresentanti degli *stakeholders* interessati, di figure di elevata esperienza in materia e di rappresentanti delle istituzioni competenti nel settore dell'università e della ricerca (rappresentanti della CRUI; rappresentanti del CUN; del CODAU; rappresentanti del Ministero; rappresentanti degli enti pubblici di ricerca).

Le risultanze dei lavori del Gruppo sono frutto della concertazione delle istanze delle diverse associazioni di categoria, rappresentate dai delegati presenti nello stesso, che hanno operato con l'obiettivo di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca e, quindi, di dotare università, enti di ricerca e AFAM di strumenti all'altezza delle responsabilità che li attendono, volti a fornire risposte e soluzioni concrete alle grandi sfide globali nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Tramite l'istituzione del gruppo di lavoro i principali *stakeholders* sono stati coinvolti attivamente. Inoltre la scelta dello strumento normativo adottato, vale adire il disegno di legge, consentirà l'audizione da parte delle Commissioni parlamentari dei principali rappresentanti degli interessi coinvolti dalla riforma. Si segnalano, in particolare: la CRUI, il CUN; le Conferenze AFAM; il CNAM; l'ANVUR nonché le organizzazioni sindacali di categoria. Sarà garantita in tal modo una partecipazione ad ampio raggio.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Come argomentato nella sezione precedente, si precisa che il Gruppo di lavoro sopra menzionato ha svolto un accurato percorso di valutazione, lavorando alla predisposizione del provvedimento sin dal mese di ottobre 2023.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024

157ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, il Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (Doc. CCXXXIII, n. 1).

Avverte che l'esame di tale documento si svolgerà nella seduta di domani, tenuto conto che il parere dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio in tempo utile per la conclusione dell'esame dell'atto, calendarizzato in Aula per la seduta di mercoledì 8 ottobre.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Fa presente che l'avvio dell'esame del disegno di legge sarà deciso nell'ambito della programmazione che sarà definita in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta erano stati votati gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.8, di cui era stato disposto l'accantonamento, stante l'indisponibilità dei presentatori ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata nella scorsa seduta da parte del relatore e del Governo.

Il relatore ROMEO (LSP-PSd'Az), preso atto della mancata disponibilità dei presentatori ad accogliere la riformulazione precedentemente proposta, fa presente che il parere sull'emendamento 4.8 è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.8 è respinto.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della

precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 1, come modificato, l'articolo 2, l'articolo 3, come modificato, l'articolo 4, come modificato, l'articolo 5 e l'articolo 6. Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione a nome della propria parte politica, specificando che, pur condividendo la finalità dell'intervento normativo nel suo complesso, ritiene censurabile la mancata previsione di specifiche risorse per la formazione dei docenti, contemplate nelle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo. L'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 1, a prima firma della senatrice Malpezzi, che interviene sulla questione delle risorse, pur apprezzabile, non è di per sé sufficiente a superare le criticità appena rilevate.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia a sua volta un voto di astensione, tenuto conto che, al di là delle condivisibili finalità, il disegno di legge risulta carente per l'assenza sia di idonei stanziamenti da destinare alla formazione degli insegnanti, sia di un riferimento all'insegnamento dell'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole, che la sua parte politica mirava ad inserire tramite proposte emendative non accolte dalla Commissione.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) informache la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere sul testo del disegno di legge in esame e avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito della discussione congiunta. Adozione di un testo unificato. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito molti dei contenuti presenti nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, fa presente che: l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento in esame; l'articolo 2 offre una definizione degli alunni ad alto potenziale cognitivo o plusdotati; l'articolo 3 prevede una delega al Governo per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo; l'articolo 4 detta disposizioni relative al piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni in discorso; l'articolo 5 tratta della formazione dei docenti; l'articolo 6 concerne le attività finalizzate all'inclusione scolastica. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la relazione conclusiva alle Camere sugli esiti della sperimentazione triennale, la clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il testo unificato predisposto dal relatore sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Avverte che, poiché esso contiene una delega legislativa nei confronti del Governo, in caso di adozione del testo unificato, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo proseguirà in sede referente.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato come testo base.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente e di fissare per lunedì 7 ottobre, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato.

La Commissione concorda sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 11,30.

Avverte altresì che la seduta plenaria, già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Comunica indi che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (Doc. CCXXXII, n. 1).

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI GIOVEDÌ

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione del Comitato ristretto, incaricato della stesura di un atto di indirizzo nei confronti del Governo sull'affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano), già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SULLA MISSIONE SVOLTA AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) dà conto della missione svolta nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo in occasione del Festival della Filosofia, in rappresentanza della Commissione, su designazione del presidente Marti, che ringrazia per la fiducia accordata. Al riguardo, dopo aver riferito dell'apprezzamento da parte degli organizzatori nei confronti della Commissione per l'attenzione rivolta all'iniziativa culturale, che ha inteso coinvolgere i giovani in riflessioni filosofiche, mette a disposizione della Presidenza una relazione, contenente l'intervento svolto in quella sede.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la senatrice Rando per l'esauritiva relazione svolta ed esorta i colleghi a voler assicurare la propria presenza, anche a nome della Commissione, nei territori in occasione di eventi culturali di particolare rilievo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [180, 1041](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a:

- a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;
- b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;
- c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;
- d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2

(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3

(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società;
- b) prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica;
- c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;
- d) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;
- e) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;
- f) prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle

necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 4

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

- a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;
- b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;
- c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

Art. 6

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7

(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 297 (ant.) del 23/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2024

297ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e che, pertanto, le considerazioni relative al testo del provvedimento vengono effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in tema di semplificazione delle procedure di ricorso in materia di tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che l'obbligo di presentazione dei ricorsi presso l'INAIL con modalità telematiche, in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione e in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, non richieda l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'INAIL o che l'eventuale operazione di aggiornamento sia sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per la manutenzione e l'adeguamento dei predetti sistemi.

In merito all'articolo 7, in tema di cause di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti, ai fini della verifica della quantificazione dell'onere andrebbero acquisiti elementi necessari alla ricostruzione della platea potenzialmente interessata dalle modifiche, nonché i dati relativi all'ammontare dei versamenti tributari per i soggetti assistiti da un professionista ai fini del versamento delle imposte. Relativamente all'ipotesi del parto, considerato che la relazione tecnica alla norma originaria ascriveva oneri pari a 21 milioni di euro per il primo anno di applicazione, la quantificazione operata dalla norma in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 potrebbe essere sottostimata, anche senza considerare la fattispecie aggiuntiva di cui al comma 937-*bis*. Chiede sul punto un chiarimento.

Per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di fondi di solidarietà bilaterale, atteso che una quota parte del Fondo di integrazione salariale viene trasferita nei Fondi di solidarietà bilaterale di nuova costituzione, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che detto trasferimento non pregiudichi l'adempimento di prestazioni assicurate dal Fondo di integrazione salariale.

Circa l'articolo 17, in tema di applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti, considerato che sembra determinare un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato, l'amministrazione fiscale dovrebbe chiarire se gli eventuali effetti finanziari connessi alla

norma siano già compresi nei tendenziali di entrata ovvero se all'atto dell'introduzione del regime forfetario, operata dalla legge n. 190 del 2014, sia stata contemplata una platea sufficientemente ampia da ricomprendere anche gli ulteriori beneficiari interessati dalla presente norma.

Relativamente all'articolo 18, dove si prevede che il contratto di apprendistato possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, occorre avere conferma che non sia suscettibile di determinare maggiori oneri correlati alle agevolazioni contributive previste per il sistema di apprendistato.

L'articolo 23, che consente la dilazione fino a 60 rate del debito contributivo secondo l'elenco stabilito con decreto interministeriale, potrebbe determinare un allungamento dei tempi di pagamento con possibili effetti per i bilanci di INPS e INAIL. Su tale aspetto sarebbe, pertanto, utile acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo, anche in relazione all'ammontare delle somme che potrebbero essere coinvolte.

Circa l'articolo 30, che prevede per il lavoratore la possibilità di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, andrebbero forniti ulteriori elementi per la verifica delle stime, contenute nella relazione tecnica, relative alla contribuzione ed in particolare per le nuove domande.

Per quanto concerne l'articolo 32, in relazione all'istituzione con apposito decreto ministeriale dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, pur in considerazione delle assicurazioni intervenute nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sarebbe comunque utile acquisire elementi e dati idonei a comprovare che sia possibile fare fronte alle spese di funzionamento dell'Osservatorio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili del Ministero dell'istruzione.

In merito alle coperture finanziarie di cui agli articoli 7, 24 e 30, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento, andrebbe valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 193.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata relativa al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 8, recante riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali, con riguardo al comma 3, rileva che l'articolo 37-*bis*, nell'ambito del capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895, del quale viene prevista l'abrogazione, stabilisce al sesto comma che le spese che possono occorrere per la convocazione della commissione, prevista in caso di nuovi accertamenti sull'idoneità del medico a svolgere attività a bordo, sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica per il tramite del prefetto. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, al fine di poter escludere che tale abrogazione possa determinare minori entrate.

Per quanto concerne l'articolo 17, recante misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie, in relazione al comma 5, che prevede azioni di monitoraggio statale sulla base di dati verificati, convalidati e trasmessi dalle regioni e dati trasmessi dagli enti locali che rendicontano l'utilizzo delle risorse, il Governo dovrebbe confermare che tali attività possano essere svolte avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 20, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti sui riflessi connessi al riconoscimento della personalità di diritto pubblico ai consorzi universitari, in particolare in termini di limiti e vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e gli

organismi assimilati, nonché in relazione allo *status* giuridico dei dipendenti, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 25, che reca misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia, in relazione alle attività formative svolte dall'Istituto superiore di sanità, rileva che l'ampliamento dei vaccini che possono essere somministrati dal personale delle farmacie potrebbe richiedere una modifica delle attività formative già svolte oggi dall'Istituto: a tale riguardo il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti al fine di confermare l'equivalenza, in termini di impegno da parte dell'Istituto, nell'erogazione dei corsi di formazione.

Per quanto riguarda l'articolo 27, concernente misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che, in relazione agli atti istruttori e agli accertamenti inerenti al procedimento di autorizzazione al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione e vendita delle armi da guerra, il prefetto competente per territorio potrà avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 28, che reca misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza, il Governo dovrebbe confermare che per gli atti istruttori e gli accertamenti inerenti al procedimento amministrativo, disciplinato dall'articolo in esame, il prefetto competente per territorio potrà avvalersi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio, n. 195.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, pur considerando l'esclusione di compensi o rimborsi per i componenti dell'Osservatorio prevista dal comma 4, in relazione al capitolo di bilancio indicato dalla relazione tecnica, che andrebbero quantificate le spese di funzionamento del nuovo organismo e indicata la quota rimodulabile della dotazione di bilancio esistente.

Inoltre, relativamente al monitoraggio da parte dell'Osservatorio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento nei primi tre anni, al fine di produrre una relazione al Ministro con cadenza annuale, andrebbe confermato che l'avvalimento degli uffici del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del consorzio universitario CINECA e dell'ANVUR, possa realizzarsi ricorrendo alle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio n. 194.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di consentire di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (n. 217)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, che la dotazione del Fondo è definita dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024), che ha stanziato per il triennio 2024-2026 un importo di 10 milioni di euro annui.

Le risorse del Fondo sono iscritte nel capitolo 2149 del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva gestione.

La norma istitutiva del Fondo prevede che le modalità di erogazione siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni (attualmente Ministro per gli affari regionali e le Autonomie), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a finanziare direttamente i comuni interessati, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto.

La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 12 settembre 2024.

Le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio parere entro il 3 novembre 2024.

I comuni interessati dal provvedimento sono 47, di cui 20 confinanti con la regione Valle d'Aosta e situati nella regione Piemonte, e 27 confinanti con il Friuli-Venezia Giulia appartenenti alla regione Veneto.

Nella relazione governativa sottolinea il carattere innovativo del provvedimento che prevede un'assegnazione delle risorse per il triennio 2024-2026 mediante un unico bando di gara, fermo restando che le risorse delle annualità 2025 e 2026 potranno essere trasferite agli Enti locali solo nei medesimi esercizi finanziari. Sottolinea, inoltre, una ripartizione delle risorse volta a sostenere con quote plurime i comuni che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione (principio generale già previsto nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) introducendo tuttavia la condizione che il perfezionamento della fusione sia avvenuto nell'arco del decennio antecedente al 1° gennaio 2024.

Tra le novità segnala, in aggiunta: un più ampio coinvolgimento delle Regioni non solo nel monitoraggio ma anche nell'istruttoria della progettazione per la realizzazione degli interventi o dei servizi da erogare che contempla la stipula di Protocolli di intesa, la previsione della valutazione dei progetti da parte di una apposita commissione, nonché l'introduzione, su richiesta delle comunità locali, della possibilità di finanziare un ulteriore ambito di intervento, che nello specifico afferisce ad azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, l'articolo 1 riporta l'oggetto e le definizioni. Viene ivi definita la dotazione del fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, incrementata delle risorse residue dalla gestione delle precedenti annualità. È inoltre indicato che gli interventi che si intende finanziare concernono la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni volti, tra l'altro, a rendere esigibili i diritti della persona e a migliorare la qualità della vita.

L'articolo 2 individua i destinatari del fondo, ossia i comuni, di cui all'allegato 1, confinanti con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia che costituiscono le macroaree interessate dal provvedimento.

L'articolo 3 individua, quali criteri per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo, la popolazione e la superficie dei comuni appartenenti alle due macroaree, in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia. Va segnalato che, a differenza degli anni precedenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame non reca, nella Relazione di accompagnamento, l'importo della quota spettante a ciascun comune appartenente a ciascuna delle due Macroaree sulla base dei criteri adottati dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

L'articolo 4 contiene l'elenco degli ambiti di intervento suddiviso tra le seguenti tipologie: progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali; progettazione e realizzazione di servizi;

azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza (ambito di intervento introdotto con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame). Viene evidenziato come tutti gli interventi debbano prevedere la destinazione di una quota pari almeno al 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture. L'assegnazione delle risorse disponibili nel Fondo per il triennio 2024-2026 avviene mediante un unico bando adottato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

L'articolo 5 contiene le disposizioni relative alle limitazioni di finanziamento. Si specifica che, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è dato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni di cui all'allegato 1. In relazione all'articolo 5, comma 1, segnala che sulla base della relazione illustrativa relativa alla ripartizione degli stanziamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2023 per l'annualità 2023 nonché della domanda di accesso al Fondo presente sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, l'importo complessivo richiesto per ciascun intervento a valere sull'annualità non può essere superiore all'importo della quota assegnata al comune. Sarebbe pertanto un limite riferito alla quota per il singolo comune e non per il singolo intervento. Al riguardo, si valuti dunque di chiarire nella formulazione attualmente presente all'articolo 5, comma 1, se il limite massimo finanziabile è riferito a ciascun intervento o alla quota per comune.

L'articolo 6 tratta la progettazione e la realizzazione degli interventi. Facendo riferimento agli ambiti e alle tipologie di intervento di cui all'articolo 4, specifica come siano finanziabili, per ognuno dei tre esercizi finanziari del triennio e nei limiti del relativo stanziamento, sia la progettazione che la realizzazione.

L'articolo 7 riguarda la presentazione della domanda di finanziamento da parte dei singoli comuni o da parte di comuni in forma aggregata o da parte di unioni di comuni, a seguito della pubblicazione del bando da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nel quale sono definite le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di erogazione del Fondo.

L'articolo 8 disciplina la verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento riportati nel bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I, nonché agli ambiti di intervento individuati dall'articolo 4. La verifica è affidata a un'apposita Commissione, di cui all'articolo 9.

L'articolo 9 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie un'apposita Commissione ai fini della verifica prevista dall'articolo 8. Ai componenti della Commissione non spetta alcuna remunerazione in alcuna forma.

L'articolo 10 prevede che gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento siano pubblicati sul sito *web* istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte della Commissione preposta. La pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge come notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza di cui all'articolo 8.

L'articolo 11 disciplina le procedure di finanziamento distinguendo tra i comuni richiedenti il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione all'ultimo livello previsto dalle norme è già stata predisposta ed approvata e i comuni richiedenti il finanziamento per un intervento per il quale non dispongono della suddetta progettazione.

L'articolo 12 contiene disposizioni inerenti al monitoraggio e alla revoca dei finanziamenti.

L'articolo 13 tratta dei protocolli d'intesa che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie deve stipulare con ciascuna delle due Regioni interessate ai fini istruttori nonché del monitoraggio e della verifica dei progetti.

L'articolo 14, contenente le disposizioni finanziarie, indica che la dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di Responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Per un'illustrazione dettagliata dello schema in esame, rinvia al *dossier* n. 379 curato dai Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai quesiti posti dalla

relatrice in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.